

proposta di legge n. 380

a iniziativa del Consigliere Trenta

presentata in data 6 dicembre 2013

—————

NORME SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
SULLE COPERTURE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

—————

Signori Consiglieri,

fatte proprie le considerazioni emerse a seguito degli incontri sostenuti dal sottoscritto con l'ANACI Regione Marche (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari), al fine di regolamentare la messa in atto delle opere condominiali è emersa l'esigenza di utilizzare tutte le misure di prevenzione e protezione a salvaguardia della vita dei lavoratori subordinati (Cass. pen., Sez IV, 19 maggio 2011, n. 28780).

Purtroppo è cosa nota che in Italia avvengono migliaia di incidenti sul lavoro e, di questi, molti anche mortali; per cui, è ormai imprescindibile che subentri una comune coscienza, sia privata che pubblica, che faccia sì che certi tragici accadimenti non si verifichino o debbano necessariamente essere ridotti al minimo.

Per qualsivoglia infortunio verificatosi durante i lavori all'immobile, chi commissiona un lavoro si accolla delle responsabilità di carattere personale, civile e penale riguardo le quali il legislatore prevede a carico del committente-condominio-amministratore, una serie di adempimenti; per cui, oltre che affidarsi a imprese qualificate, occorre mettere nelle condizioni l'impresa stessa abilitata ad operare secondo le severe vigenti disposizioni di legge.

E' facile immaginare quanto, i rischi per infortunio o malauguratamente di morte, debbano

ritenersi maggiori nel momento in cui si opera in quota, ad esempio in corrispondenza dei tetti.

Fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria di ampia portata economica da vedere l'impiego nei fabbricati d'impalcature, sono pressoché quotidiani gli interventi manutentivi in corrispondenza delle coperture, dei tetti, dei cornicioni, delle facciate e qualsivoglia da parte di muratori, idraulici, antennisti e operatori vari.

Proprio in relazione a tali ultimi aspetti manutentivi, l'ANACI stessa, consapevole dell'importante ruolo sociale che da sempre ha rivestito anche a tutela degli interessi del committente-condominio-amministratore, ha evidenziato l'improcrastinabilità di sviluppare questa proposta di legge che tutela e/o previene tutti quei rischi di infortuni sul lavoro causati da caduta dall'alto nei cantieri temporanei o mobili.

Così come nel merito già legiferato in altre regioni virtuose quali la Liguria, il Piemonte, la Toscana, l'Umbria e la Sicilia, sono certo che tale proposta di legge venga consapevolmente e responsabilmente discussa e deliberata anche nell'ambito di questa Assemblea legislativa regionale.

Trattasi di norme di prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge detta norme di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 2
(Tipologie di intervento)

1. Le disposizioni indicate alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

- a) alle nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia per le quali è prevista l'applicazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) se tali interventi riguardano le coperture come definite all'articolo 3;
- b) alle semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici;
- c) agli interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia "Testo A") o come varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento indicate all'articolo 22, comma 2, d.p.r. 380/2001.

Art. 3
(Definizione di copertura)

1. Per copertura si intende una delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.

Art. 4
(Misure di prevenzione e protezione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce con proprio regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le misure di prevenzione e protezione relative agli interventi

indicati all'articolo 2 con particolare riferimento ai percorsi di accesso alla copertura, agli accessi alla copertura ed al transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture, nonché i criteri e le modalità di conformità del progetto tecnico degli stessi interventi.